

Convenzione per la promozione e la realizzazione del servizio di estrazione e stampa di certificati anagrafici presso gli esercizi associati alla Federazione Italiana Tabaccai

Tra

Comune di Bologna, rappresentato dalla Capo Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti Opere Pubbliche, Dr. Lara Bonfiglioli, nata a il e domiciliata per la carica presso la sede municipale, Piazza Maggiore, 6 C.F. e P.I.;

Federazione Italiana Tabaccai, con sede legale in Roma, Via Leopoldo Serra 32, in persona del suo legale rappresentante pt. Presidente CdA, Amministratore Delegato: Giovanni Riso, nato a il, C.F., residente in via, (di seguito anche FIT);

Novares SpA, con sede legale in Roma, Via degli Orti di Trastevere 72, in persona del suo legale rappresentante pt. Amministratore Delegato Pierangelo Pettinari nato il a C.F., residente in via -, (di seguito anche NOVARES);

Premesso che

Art.62 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 ha istituito presso il Ministero dell'Interno l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), quale base dati di interesse nazionale ai sensi dell'art.60 dello stesso Codice;

Il Comune di Bologna ha positivamente completato il subentro nell'ANPR, mediante migrazione ed allineamento della banca dati locale conformemente all'allegato A) del DPCM 194/2014;

In una logica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di miglioramento dei servizi in favore degli utenti, il Comune di Bologna intende promuovere la possibilità del rilascio di certificati anagrafici attraverso punti distribuiti sul territorio in alternativa agli uffici istituzionali comunali;

La FIT, Federazione Tabaccai Italiani, rappresentativa a livello nazionale di un network di oltre 44.000 esercizi associati, vanta una consolidata esperienza nell'erogazione di servizi all'utenza ed ha già aderito in diverse realtà territoriali a progetti di decentramento delle attività di rilascio delle certificazioni anagrafiche attraverso il coinvolgimento degli operatori economici della rete;

La realizzazione di tali progetti ha garantito capillarità e flessibilità del servizio a vantaggio di tutte le fasce di utenza, generando peraltro minori oneri per le amministrazioni in termini di impiego di risorse interne sia di sportello che di back office;

Il Comune di Bologna ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere una convenzione con FIT senza carattere di esclusività finalizzata a garantire, anche ai sensi dell'art.62, comma 3, del CAD, modalità alternative di rilascio di certificati anagrafici rispetto agli uffici dell'Amministrazione a ciò deputati;

FIT, in relazione al progetto di decentramento di cui al punto che precede, ha designato quale soggetto attuatore per i profili IT ed ogni altra attività prevista nella presente convenzione, Novares SpA società del proprio Gruppo che vanta una consolidata esperienza nel campo dei servizi alla pubblica amministrazione;

Al fine di massimizzare l'aderenza del software che FIT, per il tramite del soggetto attuatore Novares, metterà a disposizione degli esercizi convenzionati ai requisiti di funzionalità richiesti dall'iniziativa, è utile prevedere una fase preliminare di test coerente con le esigenze che l'Amministrazione intende soddisfare, così riducendo il rischio di disservizi nella fase di avvio del progetto;

Si ravvisa, dunque, la necessità di procedere alla stipula della presente convenzione allo scopo di disciplinare i rapporti tra le parti, nonché gli obblighi che dovranno osservare gli esercizi autorizzati in relazione: a) alla fase preliminare di promozione del progetto; b) alla verifica di funzionalità e validazione dell'applicativo gestionale; c) ai tempi di avvio e le modalità di esecuzione delle attività previste dal successivo art.2; d) alle conseguenze derivanti dalla violazione degli impegni assunti dalle parti con la

sottoscrizione della convenzione; e) alle ipotesi di disabilitazione dell'accesso dei singoli esercizi autorizzati per la violazione degli obblighi assunti.

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Premesse e considerato

1.1 Le premesse ed i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 Oggetto e finalità della convenzione

2.1 Oggetto dell'accordo condiviso tra le parti è la promozione e l'attivazione, subordinatamente alla sperimentazione del gestionale applicativo, presso gli esercizi autorizzati associati a FIT presenti sul territorio comunale, del servizio di estrazione e rilascio all'utenza delle certificazioni anagrafiche avvalendosi delle modalità definite dall'art.64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), mediante autorizzazione da parte dell'Ente al collegamento informatico al contenuto della banca dati ANPR.

2.2 L'oggetto della presente convenzione con la Federazione Italiana Tabaccai e Novares SpA opera nel rispetto, tra le altre norme, del D.Lgs. 267/2000 atteso che la titolarità della banca dati rimane di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione e non si configura un trasferimento delle funzioni delegate agli enti territoriali ai sensi degli artt.14 e 15 del T.U.E.L.

2.3 Resta ferma la facoltà del Comune di stipulare convenzioni di contenuto analogo alla presente e per le medesime finalità, con altri soggetti associativi.

Art. 3 Obblighi ed oneri delle parti

3.1 Le parti si impegnano a cooperare per la realizzazione, nei tempi definiti dalla presente convenzione, delle attività previste all'art.2.1 di promozione, test ed avvio del servizio.

3.2 Il Comune, in particolare, si impegna a svolgere una attività promozionale che garantisca la conoscenza del servizio presso l'utenza potenzialmente interessata.

3.3 Per la realizzazione dell'oggetto della presente convenzione, il Comune metterà a disposizione dell'esercizio associato, per il tramite di Novares SpA, le credenziali

necessarie all'accesso alla banca dati ANPR, nel rispetto del quadro normativo di riferimento attualmente vigente. L'esercizio autorizzato non potrà cedere a terzi a nessun titolo le credenziali di accesso, nonché dati ed informazioni che abbia a trattare nell'ambito del presente accordo.

3.4 Contestualmente al rilascio delle credenziali, l'Ente comunicherà, per il tramite di Novares SpA, le modalità e le procedure di accesso che l'esercizio autorizzato si impegnerà formalmente ad osservare nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 2.1, anche con riferimento alla materia del trattamento dei dati personali.

3.5 L'Ente si riserva in ogni caso di definire una diversa modalità di accesso ed esecuzione delle attività di estrazione e stampa delle certificazioni anagrafiche, in conseguenza di modifiche normative e/o tecnico procedurali che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

3.6 L'Ente garantirà l'accesso ai servizi anagrafici sette giorni su sette senza limitazioni di orario, fatta salva la sospensione o la disattivazione che dovessero derivare da ragioni di forza maggiore ovvero per esigenze tecniche. Nel caso di interruzioni programmate, anche per intervalli temporali dedicati all'aggiornamento della banca dati, l'Ente comunicherà via PEC a Novares SpA ed agli esercizi autorizzati, i tempi di ripristino del servizio.

3.7 FIT si impegna a promuovere e sensibilizzare l'adesione al progetto di diffusione dei servizi anagrafici decentrati presso i propri esercizi associati, garantendo, ove possibile, una equa distribuzione nell'ambito del territorio comunale (ed in ogni caso l'operatività di almeno n. 10 punti di rilascio delle certificazioni.)

3.8 FIT, attraverso il soggetto attuatore designato Novares, garantirà all'esercizio autorizzato il software ed ogni altra infrastruttura che supporti i processi di collegamento con la banca dati ANPR e di gestione del rilascio delle certificazioni anagrafiche in sedi alternative agli sportelli istituzionali degli uffici comunali.

3.9 Novares SpA, in qualità di soggetto attuatore, assicurerà la disponibilità di un software per il collegamento con la banca dati ANPR da implementare presso gli esercizi autorizzati ed associati a FIT.

3.10 L'Ente, che garantirà gratuitamente il collegamento telematico alla banca dati anagrafica, non sosterrà alcun onere per l'acquisizione e l'utilizzo della strumentazione hardware e software da parte dell'esercizio autorizzato funzionale all'erogazione dei

servizi di cui all'art. 2.1. L'Ente è, altresì, estraneo a qualsiasi sottostante rapporto o accordo contrattuale intercorrente tra FIT, Novares, ovvero altre società del Gruppo, con il singolo esercizio autorizzato.

3.11 FIT, unitamente a Novares, si impegna ad assicurare che l'esercizio autorizzato adempia a tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti normativi e regolamentari che disciplinano l'accesso all'ANPR attenendosi, in particolare, alle misure di sicurezza ed operative disposte dall'art. 3 e dall'allegato C del DPCM 194/2014, ed adeguandosi a quelle eventualmente adottate successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

3.12 FIT, unitamente a Novares, si impegna altresì ad assicurare che l'esercizio autorizzato osservi puntualmente le procedure stabilite dal Comune ai sensi dell'art.3.4.

3.13 Nell'ambito del presente accordo è esclusa la possibilità da parte di Novares, avvalendosi dei propri sistemi tecnologici, di apportare modifiche e di alterare le informazioni presenti nella banca dati anagrafica, nonché di estrarre massivamente dati e/o informazioni.

3.14 Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso del successivo art.5, il Comune si riserva la facoltà di limitare o sospendere l'accesso alla banca dati ANPR, qualora sopravvenute discipline normative introducano limiti e vincoli, rendendo necessaria una revisione delle modalità autorizzative.

3.15 Il presente accordo non genera costi per l'Amministrazione comunale, intendendosi a totale carico di FIT, di Novares e degli esercizi autorizzati qualsiasi onere diretto ed indiretto conseguente alle attività di cui all'art.2.1.

3.16 Novares garantirà al Comune l'aggiornamento dinamico degli esercizi autorizzati, con riferimento alle nuove richieste di rilascio delle credenziali ed alle intervenute disabilitazioni.

Art.4 Corrispettivo per gli esercizi autorizzati

4.1 Gli esercizi autorizzati potranno applicare un corrispettivo per l'erogazione del servizio di cui all'art.2.1 della presente convenzione, pari ad euro 2,00 (euro due) per ogni certificazione richiesta dall'utente.

4.2 Qualsiasi variazione del corrispettivo previsto dal comma che precede dovrà essere preventivamente e motivatamente richiesta da FIT ed autorizzata dall'Amministrazione.

4.3 Gli esercizi convenzionati sono tenuti ad applicare l'imposta di bollo sui certificati rilasciati, se prevista per legge.

Art.5 Durata della convenzione, cause di risoluzione e disabilitazione delle credenziali di accesso

5.1 La presente convenzione avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione. La stessa potrà essere rinnovata per un periodo di uguale durata, all'esito di una positiva valutazione del servizio erogato da parte dell'Amministrazione che terrà conto dell'indice di soddisfazione dell'utenza.

5.2 L'eventuale violazione da parte di FIT e Novares, anche disgiuntamente, degli impegni previsti dagli artt.(3.7), 3.10, 3.11 e dal successivo art.9, integra una condizione per esercitare il recesso immediato dalla presente convenzione da parte dell'Amministrazione, con la conseguente revoca delle credenziali di accesso rilasciate dal Comune agli esercizi autorizzati.

5.3 FIT potrà recedere dalla presente convenzione nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non autorizzi il richiesto adeguamento del corrispettivo previsto dall'art.4 del servizio.

5.4 Il Comune si riserva di monitorare l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2.1 del presente accordo con possibilità di registrazione automatica di tutte le operazioni effettuate dall'esercizio autorizzato. L'Ente, dandone comunicazione anche a Novares, sospenderà temporaneamente l'accesso attivato del singolo esercizio nelle ipotesi in cui rilevi anomalie nello svolgimento dei servizi.

5.5 L'Ente procederà alla revoca definitiva delle credenziali nel caso di accertata violazione da parte degli esercizi autorizzati delle prescrizioni di cui agli artt.3.4, 3.12 e 4.

Art.6 Manleva e limitazioni di responsabilità

6.1 Nel rispetto degli impegni assunti, FIT e Novares assicurano l'adozione da parte degli esercizi autorizzati di misure tecniche e organizzative adeguate al tipo di attività ed espressamente manleva il Comune da anomalie, malfunzionamenti ed altre

irregolarità riconducibili alle attività previste dall'art.2 della presente convenzione, che possano dare luogo a risarcimenti in favore di terzi vantabili a qualsiasi titolo.

Art.7 Comunicazioni tra le parti

7.1 Le parti, ciascuna per la propria competenza, indicano quali referenti e responsabili della convenzione nei confronti della controparte il Sig. Giovanni Risso per FIT; ed il Sig. Pierangelo Pettinari per Novares, ai quali dovranno essere indirizzate le comunicazioni previste dalla presente convenzione.

7.2 Le comunicazioni sono scambiate esclusivamente a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

Per il Comune di Bologna:

Per FIT: **arianna2001@pec.tabaccai.it**

Per Novares: **novares@pec.novares.it**

Art.8 Obbligo di riservatezza

8.1 Nel corso dell'esecuzione dell'incarico, l'Amministrazione potrà venire a conoscenza di informazioni, knowhow e metodologie di lavoro riservate che possono essere protette dalle leggi in materia di proprietà intellettuale e/o industriale in favore della Società. Il Comune si impegna, pertanto, a non divulgare e/o diffondere a terzi dette informazioni nonché qualsivoglia ulteriore notizia inerente all'attività della stessa della quale sia venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'incarico, a tal fine adottando tutte le ragionevoli misure per impedire la divulgazione e/o l'accesso indebito alle informazioni.

Art.9 Tutela della privacy

9.1 Le attività che faranno capo a FIT, al soggetto attuatore ed agli esercizi autorizzati, dovranno raccordarsi con le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, talché la fase di sperimentazione dovrà avvenire in modo lecito, corretto e trasparente, nonché adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario alla realizzazione dell'oggetto ed al perseguimento delle finalità della presente convenzione.

9.2 Il Comune di Bologna, in qualità del titolare del trattamento, limitatamente alla durata delle attività oggetto della presente convenzione, individua in Novares, nella

persona del suo legale rappresentante pt, il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

9.3 La nomina si intende accettata con la sottoscrizione della presente convenzione.

9.4 Il Comune autorizza esclusivamente le operazioni di trattamento dei dati e delle informazioni della banca dati anagrafica finalizzate alla realizzazione dei servizi di cui all'art.2.1 della presente convenzione, in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono consultabili.

9.5 A tal fine il Responsabile esterno adotterà tutte le misure tecniche atte a garantire livelli di sicurezza adeguati ai rischi del trattamento dei dati, conformemente all'art.32 del REG. UE 2016/679 e sarà tenuto ad assicurare che presso gli esercenti aderenti all'iniziativa, venga esposta apposita informativa ai sensi dell' ART. 13 del REGOLAMENTO UE 679/16- GDPR (PRIVACY) recante la descrizione del servizio svolto, le relative modalità di erogazione, il titolare ed il responsabile del Trattamento. Deve, altresì, garantire che il trattamento dei dati del richiedente avvenga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e sia svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6 lett. e, del GDPR) su richiesta dell'interessato.

Art. 10 Risoluzione delle controversie

10.1 Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere tra loro nel corso della vigenza dell'accordo o in dipendenza di esso. In caso di mancato componimento, il foro competente è quello di Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Bologna

Per FIT:

Per Novares SpA: